

**Notifica per pubblici proclami ai sensi del decreto n. 1430 del 29.10.2024
nell'ambito del procedimento giurisdizionale
pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro- R.G. n.
5933/2024- 5933/2024 - 1**

Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del
procedimento: Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro- R.G. n. 5933/2024-
5933/2024 - 1; prossima udienza 06.12.2024

- (I) Nome di parte ricorrente: Di Casola Daniela / Ministero Dell'Istruzione e del Merito e altri
- (II) Estremi del ricorso: Nome di parte ricorrente: Di Casola Daniela / Ministero Dell'Istruzione e del Merito e altri – provvedimenti impugnati: 1)- La procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato riproduce pedissequamente (perfetta sovrapposibilità tra art. 12 O.M. 112/2022 e art. 12 O.M. 88/2024) i meccanismi già univocamente censurati dalla giurisprudenza di merito sia quanto alla illogicità che alla irragionevolezza del meccanismo algoritmico sotteso; 2)- La procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per come regolamentata dal rinnovato meccanismo algoritmico, ingenera degli incomprensibili scavalcamenti rispetto alla collocazione in graduatoria (GPS) di talchè la ricorrente, pur avendo un punteggio maggiore di altri, risulta destinataria di una sede meno favorevole rispetto a quelle assegnate sia in prima che, ancor peggio, in seconda convocazione (con l'aggravante della sussistenza, ancora oggi, di sedi vacanti presso l'Istituto De Bottis e, in particolare, della mancata copertura integrale della disabile con cui ha lavorato negli ultimi 3 anni); 3)- La giurisprudenza si è già più volte pronunciata sulla necessità che i meccanismi algoritmici, ancorchè teoricamente compatibili con l'*iter* procedurale (quale esso sia), siano connotati dalla logicità e, soprattutto, dalla trasparenza ovvero dalla ripercorribilità e, quindi, comprensibilità dei meccanismi che li sottendono; 4)- Il principio meritocratico, ovvero più semplicemente il principio del più alto punteggio (al netto dei privilegi ex L. 68/99 e/o L. 104/92), costituisce il parametro inderogabile rispetto al quale anche gli stessi privilegi delle norme speciali possono operare solo nella ipotesi di parità di punteggio e, comunque, recessivamente rispetto al diritto del disabile a poter fruire della continuità didattica con docente specializzato; 5)- Il principio meritocratico, ovvero più semplicemente il principio del più alto punteggio, se costituisce il parametro inderogabile posto a base dei conferimenti, va da sé che lo stesso non può essere svilito da sottoparametrazioni - peraltro già caducate in relazione alla precedente O.M. n. 112/2022 - inserite nella domanda per le GPS (a titolo meramente indicativo spezzone orario, rinuncia implicita sulla scelta e progressione automatica dell'algoritmo); 6)- Il meccanismo, perverso, di scelta delle sedi (e ciò sia nel caso di prima tornata che, a maggior ragione, seconda tornata di nomine) oltre a non determinare alcuna rinuncia - tantomeno implicita - ricalca pedissequamente il meccanismo illogico ed irrazionale delle "plurime preferenze" già ampiamente ed univocamente censurato dalla giurisprudenza di merito; 7)- Il meccanismo delle "tornate" conferitive (primo, secondo ed eventuale terzo bollettino) fonda sia sul perverso (e simulativo) meccanismo dell'organico di diritto e di fatto che sulla distorta appendice delle preferenze delle sedi ovvero un meccanismo analogo a quello (demolito dalla giurisprudenza) di presunte plurime se non pressochè infinite graduatorie incrociate; 8)- La continuità didattica sul discente disabile (e tanto più a fronte della reiterazione del rapporto contrattuale per un triennio) costituisce un principio, anche di derivazione unionale, inderogabile o comunque assorbente e non

recessivo rispetto ai farraginosi e nebulosi criteri conferitivi e, peraltro, proprio recentemente cristallizzato in norma vincolante in ragione della quale “*Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato*” (art. 8 del D.L. 31.05.2024 n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29.07.2024 n. 106); 9)- L'allontanamento della ricorrente dalla sede di “continuità” arreca danno gravissimo e irreparabile alla salute (attuale aggravamento della discopatia e sindrome del colon irritabile) che, si badi bene, NON è ristorabile per equivalente così come NON è ristorabile il danno che si sta arrecando alla disabile (cfr. in tal senso certificazione del neuropsichiatra sull'evidente regresso collegato alla assenza della ricorrente); 10)- L'allontanamento della ricorrente dalla sede di “continuità” non solo, quindi, priva la discente disabile del docente specializzato (“*la specializzazione dell'insegnante di sostegno è necessaria al fine di fornire un efficace supporto all'educazione del disabile, specialmente se questi ha una disabilità che richiede di per sé una particolare competenza (nel caso di specie, una sindrome che comporta disabilità intellettive e disturbi riconducibili allo spettro autistico; v. C.d.S. Sent. N. 5851/2018)*”; 11)- *la necessità che il docente sia provvisto di un'adeguata specializzazione non è incisa dal limite delle risorse con conseguente necessità di provvedere all'assunzione di individui muniti di adeguata professionalità; ... Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere accolta e che si debba conseguentemente imporre all'amministrazione scolastica di fornire al minore ricorrente un docente munito di adeguata competenza nel sostegno scolastico;*” - cfr. TAR Napoli, ordinanza n. 640 del 09.04.2021 e sentenza n. 7990 del 14.12.2021) quando, poi, viola i principi costituzionali ed unionali tesi a garantire il pieno inserimento dei disabili nel tessuto sociale ed educativo

- (I) Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio a tutti i soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria GPS della provincia di Napoli per la procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno 2024/2025.
- (II) Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

avv. Antonio Salerno